


**VADEMECUM
PER IL TIROCINIO FORENSE
DEL LAUREATO IN GIURISPRUDENZA**



**PRESSO UN AVVOCATO
ISCRITTO ALL'ORDINE DI PADOVA**

O

**PRESSO L'UFFICIO LEGALE DI UN ENTE PUBBLICO
DEL CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI PADOVA.**

**ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI PADOVA**

**IL PRESENTE REGOLAMENTO SI APPLICA AI
TIROCINI INIZIATI DOPO IL 03/06/2016**

Indice

Art. 1) Iscrizione al Registro dei praticanti

Art. 2) Modalità di svolgimento del tirocinio

Art. 3) Il libretto di tirocinio professionale

Art. 4) La partecipazione alle udienze

Art. 5) Interruzione e trasferimento del tirocinio

Art. 6) La pratica all'estero

Art. 7) Patrocinio sostitutivo

Art. 8) Certificato di compiuto tirocinio

**ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI PADOVA**

ART. 1) Iscrizione al Registro dei praticanti

Il laureato che intenda avviarsi alla professione forense è tenuto a richiedere l'iscrizione nell'apposito Registro dei Praticanti tenuto dal Consiglio dell'Ordine

Gli avvocati con almeno 5 anni di iscrizione all'Albo ed in possesso dell'attestato di formazione continua sono tenuti, nei limiti delle loro possibilità, ad accogliere nel proprio studio i praticanti istruendoli e preparandoli all'esercizio della professione e alla gestione di uno studio legale, anche per quanto attiene all'osservanza dei principi etici e le regole deontologiche.

L'avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva l'autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell'Ordine previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio.

Essi dovranno in particolare attestare al Consiglio:

- a) come, e in quali giorni e con che orari, intendono ospitare il praticante nel proprio studio, per consentire la preventiva valutazione del decoro della sistemazione e della correlata possibilità di utile svolgimento del tirocinio nello studio, con la dignità e l'assiduità richieste dalle norme, anche regolamentari, vigenti e dal senso comune;
- b) il numero e l'identità di eventuali altri praticanti iscritti per la frequenza presso lo studio;
- c) il possesso dei requisiti per poter far svolgere il tirocinio al praticante.

Il praticante, al momento dell'iscrizione, deve comunicare al Consiglio dell'Ordine se svolge attività di lavoro subordinato pubblico o privato, indicando quali giorni, in quali orari e alle dipendenze di quale datore di lavoro, per permettere al Consiglio dell'Ordine di accertare l'assenza di

specifiche ragioni di conflitto di interesse nonché verificare che l'attività lavorativa si svolga secondo modalità e orari idonei a consentire l'effettivo e puntuale svolgimento del tirocinio.

Il praticante deve comunicare immediatamente al Consiglio ogni notizia relativa a nuove attività di lavoro e a mutamenti delle modalità di svolgimento delle medesime, anche in relazione agli orari.

Il tirocinio può essere svolto anche presso due avvocati contemporaneamente, previa richiesta del praticante e previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine, nel caso si possa presumere che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa.

ART. 2) Modalità di svolgimento del tirocinio

Il tirocinio forense presso lo studio legale privato di un avvocato - che non determina di diritto l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato anche occasionale - deve essere svolto con assiduità, diligenza e riservatezza e nel rispetto delle norme di deontologia professionale a cui anche il praticante è tenuto.

Per assiduità si intende la frequenza continua dello studio del professionista, sotto la supervisione diretta di quest'ultimo. Tale requisito si ritiene rispettato se il praticante è presente presso lo studio o comunque opera sotto la diretta supervisione del professionista, per almeno 20 ore settimanali nel normale orario di funzionamento dello studio stesso.

Per diligenza si intende la cura attenta e scrupolosa nello svolgimento del tirocinio.

Per riservatezza si intende l'adozione di un comportamento corretto volto al mantenimento del massimo riserbo su tutte le notizie ed informazioni acquisite nel corso del tirocinio.

Oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale il tirocinio consiste anche nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, dei corsi di formazione di cui all'art. 41 della legge n. 247/2012.

Al praticante è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio. Ove il praticante abbia sostenuto spese d'automobile, il rimborso può essere calcolato in base alle tabelle chilometriche dell'ACI o ad altri parametri.

Decorso il primo semestre, possono essere riconosciuti con apposito contratto al praticante un'indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio, commisurati all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante medesimo.

Al praticante non può essere affidata in misura esclusiva o prevalente attività di mera segreteria, non intendendosi per tale l'attività di cancelleria finalizzata all'integrazione della pratica.

Il praticante avvocato ha domicilio legale nello studio dell'avvocato presso il quale è iscritto per la frequenza, dove riceverà, in via esclusiva, tutte le notificazioni e comunicazioni relative al tirocinio.

Le comunicazioni ed i provvedimenti del Consiglio dell'Ordine riguardanti il praticante avvocato saranno comunicati anche all'avvocato presso il quale è iscritto.

In caso di variazione dei tempi e modi di frequenza dello studio legale, il praticante avvocato dovrà darne immediata comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine.

Qualora il praticante si trasferisca presso altro avvocato del circondario deve darne immediata comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine, allegando attestazione di frequenza fino a quel momento da

parte del professionista dal quale il praticante si trasferisce, nonché dichiarazione del nuovo avvocato che accetta il praticante.

L'eventuale tirocinio effettuato nel nuovo studio prima di tale comunicazione non sarà riconosciuto ai fini del certificato di compiuta pratica.

Nel caso il cui il praticante abbandoni lo studio per qualsiasi motivo, ovvero non vi svolga attività per un periodo continuativo superiore ai trenta giorni, il professionista presso il quale il tirocinio è svolto, è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine.

Il Consiglio dell'Ordine valuterà con i mezzi più idonei ed opportuni la veridicità e l'effettività delle informazioni e delle notizie comunicate dai praticanti e soprattutto dai colleghi presso i quali viene svolto il tirocinio.

Art. 3) Il libretto di tirocinio professionale

Al momento dell'iscrizione verrà rilasciato al praticante il libretto del tirocinio.

Il praticante deve annotare su tale libretto l'attività svolta di semestre in semestre, per la durata di 18 mesi decorrenti dalla data d'iscrizione nel registro dei praticanti.

Il libretto va compilato con tre tipi di annotazioni:

- a) le udienze cui il praticante ha assistito, con l'indicazione dell'orario effettivo della medesima, secondo le modalità di cui al successivo art. 4);
- b) gli atti processuali e stragiudiziali alla cui redazione il praticante ha partecipato. Al Consiglio dell'Ordine, a sua discrezione e secondo i criteri che riterrà più opportuni, è riservata la facoltà di richiedere ai praticanti di esibire le copie, debitamente censurate nel rispetto del segreto professionale, degli atti che il praticante ha indicato nel libretto.
- c) le questioni giuridiche di maggiore interesse alla cui trattazione il praticante ha assistito o collaborato, sottoforma di pareri - nel numero

minimo di tre di cui uno di natura deontologica relativo a questione affrontata o comunque appresa - e delle quali deve essere esposto, almeno succintamente, il tema, datate e sottoscritte dall'avvocato e dal praticante. Al Consiglio dell'Ordine, a sua discrezione e secondo i criteri che riterrà più opportuni, è riservata la facoltà di richiedere ai praticanti di esibire copie, debitamente censurate nel rispetto del segreto professionale, degli atti e/o i documenti relativi alla questione giuridica trattata.

Le annotazioni devono avere per oggetto le udienze, gli atti e le questioni giuridiche trattate dall'avvocato presso il quale è svolta la pratica (c.d. *dominus*) o, previa comunicazione al Consiglio, da altri avvocati presso lo stesso studio del dominus.

Previo comunicazione al Consiglio dell'Ordine il praticante potrà integrare il tirocinio seguendo anche l'attività di un avvocato di altro studio (c.d. *tutor*), che attesterà l'effettiva frequenza anche con riguardo all'assistenza alle udienze.

Il libretto del tirocinio, completo in ogni sua parte, dovrà essere presentato al Consiglio per la convalida semestrale entro quindici giorni dal compimento del semestre.

In caso di mancata presentazione del libretto così come in caso di mancata approvazione del medesimo all'esito delle verifiche dell'effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio, il praticante non potrà usufruire del semestre ai fini del conseguimento del certificato di compiuto tirocinio.

L'indicazione da parte del praticante sul libretto del tirocinio o sulla relazione di fine tirocinio di circostanze non corrispondenti al vero comporta il diniego della convalida e costituisce infrazione disciplinare.

Il dominus è tenuto sul proprio onore a verificare la corrispondenza al vero delle indicazioni contenute nel libretto del tirocinio, che sono oggetto di certificazione al termine di ciascun semestre di pratica.

L'attestazione da parte dell'avvocato sul libretto di circostanze non corrispondenti al vero costituisce illecito disciplinare.

Art. 4) La partecipazione alle udienze

Il praticante è tenuto ad assistere ad almeno 20 udienze, con esclusione di quelle di mero rinvio, per ogni semestre così articolate:

- a) almeno 5 udienze civili avanti al Tribunale o alla Corte d'Appello;
- b) almeno 5 udienze penali avanti il Tribunale (comprese quelle avanti il G.I.P., il G.U.P., il Tribunale di Sorveglianza, il Magistrato di Sorveglianza e il Tribunale del Riesame), la Corte d'Assise o la Corte d'Appello;
- c) le restanti almeno dieci udienze potranno riguardare anche qualsiasi altra Autorità Giudiziaria civile, penale, amministrativa o tributaria nonché le udienze in arbitrati ed incontri in Mediazione (fatta eccezione per l'incontro di prima convocazione).

Sarà ritenuta valida l'assistenza a non più di 1 udienza al giorno.

La presenza del praticante alle udienze civili dovrà risultare oltre che dalla firma nel libretto da parte del *dominus* o *tutor*, altresì dai verbali di udienza.

A discrezione, e comunque a campione, il Consiglio dell'Ordine potrà richiedere l'esibizione di tutti o di alcuni di tali verbali.

Il praticante avvocato impegnato in attività estranee alla pratica forense che indichi nel libretto l'assistenza ad udienza tenutesi in coincidenza temporale con l'attività di lavoro, dovrà dare documentazione scritta del titolo per il quale fu esonerato dal rispetto dell'orario di lavoro.

La partecipazione alle udienze deve essere distribuita in modo omogeneo nel corso del semestre di riferimento e deve riguardare, possibilmente, problematiche di più materie.

Art. 5) Interruzione e trasferimento del tirocinio

Il tirocinio è svolto di regola in forma continuativa

L'interruzione per un periodo pari o superiore a sei mesi può essere giustificato soltanto da accertati motivi di salute, da valutare anche tenendo conto dell'età del praticante; quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione; dalla sussistenza di sanzioni disciplinari interdittive inflitte all'avvocato presso il quale il tirocinio è svolto ovvero al praticante stesso; dalla comprovata necessità di assicurare assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia, qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza.

L'interruzione del tirocinio per un periodo inferiore ai sei mesi ma superiore ad un mese può essere giustificata anche in presenza di altri motivi di carattere personale.

Il praticante che voglia interrompere il tirocinio deve presentare domanda al Consiglio dell'Ordine indicando e documentando le ragioni.

Nel caso di accoglimento della domanda il tirocinio è sospeso dalla data della presentazione della istanza.

Cessata la causa di interruzione, il tirocinio riprende senza soluzione di continuità, con l'anzianità della precedente iscrizione.

Della cessazione della causa di interruzione il praticante deve dare immediata comunicazione al Consiglio dell'Ordine.

L'interruzione del tirocinio per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del Consiglio dell'Ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge 247/2012.

Il praticante può, per giustificato motivo, domandare di trasferire la propria iscrizione presso l'Ordine del luogo ove intende proseguire il tirocinio.

Il Consiglio dell'Ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto fino alla data della presentazione della domanda di trasferimento, e ove il prescritto periodo di tirocinio risulti completo, rilascia il certificato di compiuta pratica.

Art. 6) La pratica all'estero

Qualora il praticante intenda svolgere un semestre di tirocinio in altro paese, potrà farlo solo in altro paese dell'Unione Europea previa comunicazione al Consiglio dell'Ordine, indicando il nominativo e i recapiti del professionista presso cui svolgerà il tirocinio, la qualifica di quest'ultimo e la sua equivalenza al titolo di avvocato ai sensi della normativa vigente in tema di riconoscimento dei titoli professionali. Il professionista straniero deve aver prestato il proprio consenso che deve risultare da forma scritta.

Al termine del semestre svolto all'estero, il praticante deve consegnare al Consiglio dell'Ordine tutta la documentazione idonea a certificare l'effettività del tirocinio svolto all'estero secondo le norme del Paese ospitante, compresa, in ogni caso, una dichiarazione del professionista straniero che attesti lo svolgimento con profitto del periodo di tirocinio.

Tale documentazione deve essere prodotta in originale nella lingua dello Stato in cui si svolge il periodo di tirocinio e deve essere accompagnata da traduzione asseverata in lingua italiana.

Il Consiglio dell'Ordine, sulla base della documentazione prodotta, riconoscerà il periodo svolto all'estero ai fini della convalida di un semestre di tirocinio, ovvero ne rifiuterà la convalida con delibera motivata.

Art. 7) Patrocinio sostitutivo

Decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, il praticante purché in possesso di laurea in giurisprudenza, può esercitare - previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine e assunzione dell'impegno solenne di cui all'art. 8 della legge 247/2012 – attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge il tirocinio e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 51/1998, rientravano nella competenza del pretore.

L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito elenco allegato al registro dei praticanti.

Essa può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione al registro.

La scadenza di tale termine comporta l'automatica cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo.

Art. 8) Certificato di compiuto tirocinio

Al termine dei 18 mesi di tirocinio il praticante dovrà depositare, in uno con il libretto di tirocinio, una relazione finale sull'attività svolta nel corso del tirocinio, sottoscritta dall'avvocato.

Contestualmente il praticante potrà richiedere al Consiglio dell'Ordine il rilascio del certificato di compiuto tirocinio ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 legge 247/2012.

Il Consiglio dell'Ordine, verificato l'effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio, rilascerà il certificato di compiuto tirocinio. Nell'ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti, il Consiglio dell'Ordine, previa audizione del praticante e dell'avvocato presso il quale il tirocinio è stato svolto, non rilascerà il certificato.

Dopo il rilascio del certificato di compiuto tirocinio il praticante sarà cancellato dal registro dei praticanti. L'iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo.

* * * * *

Le presenti disposizioni, approvate con delibera del Consiglio dell'Ordine in data 17.6.2016, si applicano ai tirocini iniziati a far data dal 3 giugno 2016, anche se svolti presso l'ufficio legale di un ente pubblico del circondario del Tribunale di Padova salvo, in questo caso, quanto disposto dall'art. 41, comma 6 lettera b) e comma 11 ultimo periodo, della Legge 247/2012” .

**ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI PADOVA**